

Vaccini obbligatori e obiezione di coscienza dei genitori. (La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Vavříčka ed altri c. Repubblica Ceca, 8 aprile 2021)*

di **Maria Luisa Lo Giacco** – *Professoressa Associata di Diritto ecclesiastico nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro*

ABSTRACT: The article deals with the Grand Chamber of the ECHR’s decision on the Case Vavříčka and others v. Czech Republic. The European Court stated that the statutory child vaccination duty does not conflict with article 8 and article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The compulsory policy is consistent with the best interests of the children and it is proportionate to the legitimate aims pursued. The obligation to be vaccinated applied to everyone, whatever their religion or personal creed: consequently, there had been no interference with the freedom protected by article 9 of the Convention.

SOMMARIO: 1. L’obbligo vaccinale dei minori al vaglio della Corte di Strasburgo durante la pandemia. – 2. Obbligo vaccinale, diritto al rispetto della vita privata e *best interest* dei minori. – 3. Vaccini obbligatori, libertà religiosa e obiezione di coscienza.

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

1. L'obbligo vaccinale dei minori al vaglio della Corte di Strasburgo durante la pandemia

Dopo più di un anno dall'inizio della pandemia da Coronavirus, la campagna vaccinale consente di cominciare a sperare in un ritorno alla vita "normale", con la riapertura di tutte le attività economiche, dei luoghi della cultura e dello svago, la ripresa del turismo e dei viaggi. Fin dai giorni immediatamente successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, le chiusure, il distanziamento e i lockdown sono stati utilizzati per arginare i contagi, con la consapevolezza però che solo la scoperta del vaccino avrebbe fornito un'arma davvero efficace e in grado di rendere meno aggressivo il nuovo virus¹. La storia della medicina insegna che grazie ai vaccini l'umanità è riuscita a contrastare, e addirittura a debellare, gravi malattie contagiose. Tuttavia, accanto al generale riconoscimento del successo dei vaccini, o forse proprio a causa di esso, negli ultimi anni si è diffusa una crescente opinione contraria alle vaccinazioni, basata sulle teorie più varie, da quelle pseudo-scientifiche, a quelle religiose, a quelle complottistiche². In molti paesi il tasso di immunizzazione della popolazione è sceso ben al di sotto della percentuale che viene indicata come limite al raggiungimento della cd. immunità di gregge, costringendo talvolta il legislatore a correre ai ripari reintroducendo l'obbligo vaccinale, che era stato abbandonato passando a un regime di vaccinazioni consigliate. È quanto accaduto in Italia, dove la diminuzione del numero dei bambini vaccinati e la conseguente sensibile crescita dei casi di infezione da morbillo e da altre malattie contagiose hanno reso necessaria la promulgazione della legge 31 luglio 2017, n. 73³.

Complice un'informazione non sempre chiara, una certa resistenza si è diffusa anche nei confronti dei vaccini anti-Covid, nonostante le difficili condizioni nelle quali la pandemia costringe gran parte della popolazione, e nonostante l'altissimo numero di vittime⁴. L'atteggiamento diffidente nei confronti dei vaccini è presente anche tra i medici e gli operatori sanitari, categoria che pure ha contato moltissime vittime a causa della pandemia, tanto che il governo italiano nel D.L. 1 aprile 2021, n. 44, "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e in

¹ Cfr. V. SALVATORE, *La ricerca di soluzioni diagnostiche e terapeutiche per far fronte all'emergenza pandemica da Covid-19. Il ruolo propulsivo dell'Agenzia europea per i medicinali: profili giuridici e regolatori*, in *DPCE online*, 2020/2, 2309-2322.

² Cfr. M.L. LO GIACCO, *Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. Spunti di comparazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 7/2020, 42-44.

³ D. CODUTI, *La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova di forma di stato e forma di governo*, in *Rivista AIC*, (www.rivistaaic.it), n. 3/2018, 605-638, ripercorre le fasi del processo legislativo che ha portato alla promulgazione di questa legge.

⁴ Cfr. R. VILLA, *Vaccini. Mai così temuti, mai così attesi*, Chiarelettere editore, Milano, 2021.

materia di vaccinazioni anti-Sars-Cov-2”, all’art. 4 ha imposto l’obbligo vaccinale per gli “esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. In caso di inadempimento dell’obbligo è prevista una sanzione, consistente nella “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi forma, il rischio di contagio da Sars-Cov-2”, la possibilità che lo stesso lavoratore venga utilizzato per mansioni diverse, anche di livello inferiore, con relativa diminuzione dello stipendio e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la sospensione dal servizio, senza retribuzione, fino al “completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”. La norma è stata ritenuta da alcuni lesiva della libertà di coscienza delle persone destinatarie dell’obbligo, e contro la sua entrata in vigore sono state organizzate manifestazioni in diverse città italiane⁵.

In questo contesto, durante l’emergenza pandemica, e in piena campagna vaccinale, la Gran Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in materia di obbligo vaccinale, esaminando la questione nel particolare ambito prospettico del rifiuto dei genitori di sottoporre i propri figli minori alle vaccinazioni previste per legge. La decisione dunque non tocca il tema dell’obiezione di coscienza dei medici e degli operatori sanitari, ma si rivela in ogni caso di notevole interesse per l’attualità delle questioni affrontate, e ricca di spunti di riflessione, sia in merito alla questione della corretta determinazione del *best interest* dei minori, sia per quanto riguarda l’eventuale contrasto tra vaccinazioni obbligatorie e libertà religiosa.

Si tratta della sentenza *Vavříčka and Others v. the Czech Republic*, dell’8 aprile 2021, nella quale la Corte ha valutato l’asserita violazione degli articoli 8 e 9 della Convenzione Europea da parte di leggi statali che impongono ai minori un obbligo di vaccinazione, quando i genitori dei bambini siano contrari ai vaccini per motivi di coscienza. Nel ricorso era stato chiesto ai giudici di Strasburgo di considerare le pretese di esenzione dall’obbligo vaccinale come espressione di una forma di obiezione di coscienza secolare, richiesta che, come vedremo, rende preliminarmente

⁵ Sulla legittimità di un provvedimento che sanziona gli operatori sanitari che rifiutino di sottoporsi alle vaccinazioni obbligatorie, cfr. Corte Costituzionale, sent. 6 giugno 2019, n. 137, commentata da P. GIANGASPERO, *Oneri vaccinali per gli operatori sanitari e competenze regionali concorrenti*, in *Le Regioni*, 2019, n. 4, 1058-1069. Prima dell’entrata in vigore del decreto legge, era stata avanzata l’ipotesi che, in caso di mancata libera adesione della popolazione alla vaccinazione volontaria anti-Covid-19, essa potesse essere resa obbligatoria per tutti. Una dura critica a tale ipotesi in A.A. NEGRONI, *Contro l’autoritarismo. Breve nota in risposta al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sull’obbligo di vaccino anti covid-19*, in *dirittifondamentali.it*, n. 1/2021, 255-276.

necessario stabilire se le opinioni personali contrarie ai vaccini possano essere ricomprese nell'alveo dell'esercizio del diritto di libertà di coscienza e religione⁶.

Come spesso accade nelle cause discusse davanti alla Gran Camera, sono state riunite nella trattazione le richieste provenienti da sei diversi ricorrenti, che accusavano la legge ceca, che impone ai genitori l'obbligo di far vaccinare i propri figli sotto i quindici anni di età contro un certo numero di malattie contagiose, di violare il loro diritto al rispetto della vita privata. La legge in questione prevede la gratuita somministrazione dei vaccini, e stabilisce che sia possibile ottenere un'esenzione dall'obbligo esclusivamente per certificati motivi di salute; in caso di inottemperanza i genitori incorrono in una sanzione pecuniaria. Inoltre, la normativa proibisce ai bambini non vaccinati la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia e riconosce un indennizzo economico in caso di danni alla salute causati da reazioni avverse.

Il primo ricorrente – Vavříčka – era incorso nella sanzione per non aver fatto vaccinare i due figli adolescenti contro epatite B, tetano e poliomielite. Riteneva che l'obbligo vaccinale fosse contrario a quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina⁷, e aveva affermato di fronte alla giurisdizione domestica che il rifiuto delle vaccinazioni costituisse una forma di espressione della libertà di credo e di religione, non riuscendo però nello specifico a indicare né di quale religione si trattasse, né per quali motivi tale religione fosse contraria ai vaccini. La Corte costituzionale della Repubblica ceca aveva ritenuto infondato il ricorso.

I genitori della seconda ricorrente – Novotná – avrebbero voluto iscriverla presso una scuola dell'infanzia Montessori, presentando alla segreteria un certificato dal quale risultava che la figlia era stata sottoposta alle principali vaccinazioni. Successivamente, l'amministrazione della scuola aveva verificato che in realtà la bambina non aveva ricevuto i vaccini contro morbillo, parotite e rosolia, obbligatori per legge, ed aveva per questo respinto la richiesta di iscrizione. I genitori

⁶ Sul frequente ricorso all'obiezione di coscienza nelle società multiculturali cfr. F. LATTUNEDDU, *Il processo autopoietico dell'obiezione di coscienza*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1993, n. 1, 59; V. TURCHI, *Nuove forme di obiezione di coscienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe.chiese.it), ottobre 2010, 2. Dubbioso circa la possibilità di configurare un'obiezione di coscienza nei confronti delle vaccinazioni è P. CONSORTI, "Obiezione di coscienza" al servizio militare, obiezione fiscale e alle vaccinazioni obbligatorie nella più recente giurisprudenza, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1993, n. 3, 651.

⁷ CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione sui diritti dell'Uomo e la biomedicina*, Oviedo, 4 aprile 1997, in <https://rm.coe.int/168007d003> (consultato il 15 aprile 2021). Cfr. C. PICIOCCHI, *La Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina: verso una bioetica europea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2001, 3, 1301-1311.

avevano dichiarato che il loro rifiuto di sottoporre la bambina alle vaccinazioni era basato sulla convinzione che esse fossero rischiose per la salute, e avevano fatto ricorso contro la legge che, prevedendo come sanzione l'impossibilità di frequentare la scuola dell'infanzia, veniva accusata di violare il diritto all'istruzione dei bambini. La Corte costituzionale ceca ha osservato che in questo caso si era verificato un conflitto fra diversi diritti fondamentali, quello individuale all'istruzione, e quello pubblico alla protezione della salute, risolvibile soltanto grazie a un'attenta valutazione degli interessi in gioco. Nel caso di specie, pure ammettendo che la frequenza di una scuola dell'infanzia potesse costituire esercizio del diritto all'istruzione, la tutela della salute collettiva è stata considerata prevalente rispetto a tale diritto.

I ricorrenti Hornych, Brožík e Dubský sostenevano che l'obbligo vaccinale avesse determinato una lesione del loro diritto alla libera manifestazione di una fede religiosa o di un credo. La Corte nazionale non ha negato che una tale violazione si fosse effettivamente verificata, tuttavia ha affermato che la legge può prevedere restrizioni anche alla libertà di credo, se si tratta di provvedimenti necessari per la protezione della salute pubblica e delle libertà altrui. Infine, gli ultimi ricorrenti – i Roleček – ritenevano che non fosse stato rispettato il loro diritto di operare per il *best interest* del figlio, che intendevano realizzare prevedendo un piano vaccinale individualizzato e tardivo rispetto ai tempi stabiliti dalla legge generale. In questo caso, la Corte costituzionale ceca ha ricordato il valore di atto di solidarietà sociale delle vaccinazioni: chi si sottopone ad esse accetta, per sé e per i propri figli, di correre un piccolo rischio per proteggere anche la salute degli altri. In questa prospettiva, l'obbligo vaccinale non doveva essere considerato come un'indebita interferenza nella responsabilità genitoriale, ma come un mezzo necessario per la tutela del bene comune.

Dopo aver ripercorso le differenti vicende giudiziarie riunite nell'esame davanti alla Gran Camera, e riportato le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza costituzionale ceca, la sentenza Vavříčka ha esaminato le decisioni di altre Corti costituzionali europee, che mostrano un unanime riconoscimento della liceità dell'obbligo vaccinale⁸.

⁸ Sull'obbligo vaccinale nei diversi Stati europei cfr. S. PENASA, *Obblighi vaccinali: un itinerario nella giurisprudenza costituzionale comparata*, in *Quaderni Costituzionali*, 2018, n. 1, 54-69; M. TOMASI, *Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio fra diritti individuali e doveri di solidarietà*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2017, 2, 459-471.

Il Consiglio costituzionale francese, con la decisione del 20 marzo 2015, n. 458⁹, ha dichiarato conforme alla Costituzione la legge che disciplina la materia, in quanto si tratta di un provvedimento che il legislatore ha ritenuto indispensabile per realizzare l'obiettivo di proteggere la salute pubblica, grazie all'eliminazione di gravi malattie contagiose. La Corte costituzionale ungherese, con la sentenza 20 giugno 2007, n. 39¹⁰, pur riconoscendo che l'obbligo vaccinale potrebbe comportare un *vulnus* per quei genitori che, per motivi religiosi, fossero contrari alle vaccinazioni, ha sostenuto la conformità al principio di neutralità dello Stato della legge in materia, e dunque la sua legittimità. I giudici magiari hanno evidenziato che si tratta di una legge che si basa su presupposti scientifici e che ha il fine di proteggere la salute dei bambini e della società. Sulla prevalenza della tutela della salute dei bambini, e quindi sulla necessità di tutelare il loro *best interest*, rispetto alla libertà di scelta dei genitori si è pronunciata anche la Corte costituzionale della Macedonia del Nord¹¹, ravvisando una di quelle ipotesi nelle quali le scelte educative di chi esercita la potestà genitoriale entrano in contrasto con il superiore interesse dei bambini, che la legge sull'obbligo vaccinale mira a difendere.

La Corte Europea esamina quindi la giurisprudenza costituzionale italiana, che ha affrontato più volte la questione della legittimità delle vaccinazioni obbligatorie, stabilendo la necessità che la legge preveda un indennizzo per coloro che eventualmente dovessero subire un danno in seguito alla somministrazione di un vaccino¹², l'opportunità di operare un bilanciamento tra il diritto individuale di scelta in merito alla propria salute e l'interesse pubblico alla tutela della salute collettiva¹³, l'estensione dell'obbligo di indennizzo anche al caso di danni causati da vaccini semplicemente consigliati e non obbligatori¹⁴, e da ultimo la legittimità costituzionale dell'obbligo in relazione alla necessità di tutelare il *best interest* dei minori rispetto a genitori che non

⁹ Il testo della decisione in <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015458QPC.htm> (visitato il 15 aprile 2021).

¹⁰ La sentenza è pubblicata sul sito: [http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/dfd0689b3b8135cdc1258382003c4484/\\$FILE/en_0039_2007.pdf](http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/dfd0689b3b8135cdc1258382003c4484/$FILE/en_0039_2007.pdf) (visitato il 15 aprile 2021).

¹¹ Risoluzione n. 30/2014, 8 ottobre 2014, in <http://ustavensud.mk/?p=12442&lang=en> (visitato il 15 aprile 2021).

¹² Corte Costituzionale, sent. 14 giugno 1990, n. 307. Sulla questione degli indennizzi per i danni da vaccinazione cfr., da ultimo, A. MAZZITELLI, *Il ragionevole dubbio in tema di vaccinazioni obbligatorie*, in www.federalismi.it, Osservatorio di diritto sanitario, 15 novembre 2017.

¹³ Corte Costituzionale, sent. 15-18 aprile 1996, n. 118.

¹⁴ Corte Costituzionale, sent. 23 giugno 2020, n. 118, con commento di D. MORANA, *Obblighi e raccomandazioni in tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed estensione del diritto all'equo indennizzo (in nota a Corte Cost., sent. n. 118/2020)*, in *Osservatorio Costituzionale AIC*, 1/2021, 233-250.

adempiono al loro dovere di protezione e cura¹⁵. La Consulta ha puntualizzato che la contrarietà alle vaccinazioni si basa su teorie non supportate dalle evidenze scientifiche, e che al contrario la scienza è concorde nel sostenere la necessità dei vaccini per la protezione dei singoli, e della società nel suo complesso, dalla diffusione di malattie gravi¹⁶.

Le Corti nazionali – citate nel testo della sentenza Vavříčka - concordano nel giudicare legittime le norme che impongono l’obbligo vaccinale per i minori. Anche quando, in caso di inadempimento dell’obbligo, tali disposizioni prevedano come sanzione l’impossibilità per i bambini non vaccinati di frequentare la scuola dell’infanzia, le Corti hanno ritenuto che tale divieto fosse assolutamente ragionevole, perché diretto a proteggere la salute degli altri bambini, e non discriminatorio, in quanto il requisito dell’ottemperanza dell’obbligo vaccinale, con la sola esenzione di chi non possa adempiervi per gravi motivi, è imposto a tutti per proteggere il bene collettivo della salute. Per quanto riguarda le accuse di violare la libertà di coscienza delle persone contrarie alle vaccinazioni, le Corti nazionali hanno affermato l’impossibilità di prevedere un’obiezione di coscienza ai vaccini, dato il carattere neutrale delle leggi che li impongono¹⁷.

2. Obbligo vaccinale, diritto al rispetto della vita privata e best interest dei minori

Dopo aver ripercorso le vicende giurisprudenziali all’origine del caso e dopo aver esaminato la posizione assunta dalle diverse Corti nazionali in tema di obbligo vaccinale, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo entra nel merito, valutando innanzitutto la compatibilità dell’obbligo vaccinale con la tutela della vita privata, di cui l’integrità fisica costituisce un aspetto, garantita dall’art. 8 della Convenzione Europea¹⁸. Come già affermato dalla stessa Corte in *Solomakhin v. Ukraine* del

¹⁵ Corte Costituzionale, sent. 18 gennaio 2018, n. 5. Cfr. A. IANNUZZI, *L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte Costituzionale fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche*, in *Consulta online*, 2018, I, 87-96; L. PEDULLÀ, *Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà costituzionale (alla luce della sent. n. 5 del 2018 della Corte cost.)*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 11 settembre 2018; C. SALAZAR, *La Corte costituzionale immunizza l’obbligatorietà dei vaccini*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2018, 465-468.

¹⁶ Corte Costituzionale, sent. 18 gennaio 2018, n. 5.

¹⁷ Cfr. la giurisprudenza citata dal n. 94 al n. 128 della motivazione. Si veda, inoltre, S. PENASA, *Obblighi vaccinali: un itinerario nella giurisprudenza costituzionale comparata*, cit., che presenta anche una sintesi della giurisprudenza costituzionale dei Paesi extra-europei.

¹⁸ Cfr. R. CONTI, *Alla ricerca del ruolo dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, in *Politica del diritto*, 2013, n. 1-2, 127-150.

15 marzo 2012¹⁹, i vaccini obbligatori, in quanto imposizione di un trattamento sanitario, costituiscono indubbiamente un'interferenza nella vita privata. A differenza dal caso Solomakhin, in cui il ricorrente era stato costretto ad accettare una vaccinazione che gli aveva causato gravi problemi di salute, nel caso Vavříčka nessuno dei minori è stato vaccinato; tuttavia, il divieto di frequentare la scuola dell'infanzia, conseguenza della mancata ottemperanza all'obbligo, ha costituito un'interferenza nella vita familiare e personale. La Corte ha dovuto dunque verificare che sussistessero i requisiti previsti dal secondo paragrafo dell'art. 8, che stabilisce che l'ingerenza non comporta una violazione della Carta quando è prevista per legge e costituisce una misura necessaria, in una società democratica, alla protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui. Nel caso specifico, l'obbligo vaccinale è stato imposto da una legge promulgata per difendere la popolazione da pericolose malattie contagiose, che è stata giudicata legittima anche dalla Corte costituzionale nazionale. Lo scopo della legge è quello di proteggere la salute, non solo di coloro che vengono vaccinati, ma anche di quelli che, per gravi motivi di salute, non possono essere immunizzati: si tratta dunque di uno scopo assolutamente legittimo.

La Corte di Strasburgo ha osservato che, se è vero che intorno alla questione delle vaccinazioni dei bambini si è sviluppato un grande dibattito, che tocca aspetti etici e morali, esso non deve essere limitato alle rivendicazioni di coloro che sono contrari, ma deve sottolineare il valore della solidarietà sociale, della protezione della salute di tutti e in particolar modo dei membri più deboli della società²⁰. Lo Stato ha il dovere di proteggere la salute di tutti i suoi cittadini. La legge che stabilisce l'obbligo vaccinale ha perciò uno scopo legittimo, confermato dalla ricerca scientifica, che considera le vaccinazioni come uno degli interventi di sanità pubblica più economici e maggiormente efficaci. Inoltre, poiché tra i doveri dello Stato vi è quello di porre al centro delle sue decisioni il *best interest* dei minori, considerati sia individualmente che come gruppo, la politica sanitaria deve porsi l'obiettivo di proteggere tutti i bambini da gravi malattie contagiose. Ciò si realizza se vengono somministrate le vaccinazioni consigliate in base alla fascia d'età, e si raggiunge quella immunità di gregge che consente di proteggere anche i bambini che, a causa di gravi patologie, non possono essere vaccinati e che sono allo stesso tempo particolarmente fragili. Anche il divieto di frequentare la scuola dell'infanzia, che insieme a una multa costituisce la

¹⁹ E.C.H.R., *Solomakhin v. Ukraine*, dec. 24429/03.

²⁰ N. 279 della motivazione.

sanzione prevista dalla legge ceca in caso di inadempimento dell'obbligo, secondo la Corte non deve essere letto come un provvedimento punitivo nei confronti dei bambini che per scelta dei loro genitori non vengono vaccinati, quanto piuttosto come misura protettiva della salute di tutta la popolazione scolastica²¹. Da ultimo, la previsione di un indennizzo, in caso di danno alla salute causato dalle vaccinazioni, costituisce un riconoscimento del valore sociale del sacrificio richiesto ai singoli per il bene comune.

Considerata da questi punti di vista, una legge che impone l'obbligo vaccinale persegue indubbiamente il legittimo scopo di realizzare il *best interest* dei minori²². Nel concludere le sue argomentazioni, la Corte Europea osserva che lo stesso risultato è in teoria possibile realizzare anche attraverso l'adesione spontanea dei cittadini alle vaccinazioni consigliate, ma nel momento in cui un governo ritiene che sia necessario renderle obbligatorie, tale misura può essere considerata "necessaria in una società democratica", e non costituisce una violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea²³.

Nella sentenza Vavříčka la protezione della vita privata e familiare si interseca dunque con la necessaria tutela del *best interest* dei minori. Sebbene non si trovi nel testo della Convenzione Europea un richiamo esplicito all'interesse dei bambini, "è chiaramente affermato dalla giurisprudenza della Corte che in tutte le decisioni che riguardano i bambini il loro superiore interesse è di suprema importanza"²⁴. Nella giurisprudenza europea il principio emerge quasi sempre in questioni che riguardano l'affido dei figli in caso di separazione o divorzio, il riconoscimento da parte dei genitori naturali, l'adozione, la sottrazione di minori, l'immigrazione e l'espulsione, e viene interpretato come diritto dei minori ad essere ascoltati nelle cause che li riguardano, diritto alla conservazione dei legami con la propria famiglia di origine e a conoscere la propria storia, diritto alla costruzione della propria identità personale, alla tutela della salute fisica e psichica. Come però è stato giustamente sottolineato, nella maggioranza dei casi sono i genitori, o in genere gli adulti, a ricorrere in nome proprio e dei minori, con il rischio che gli interessi dei

²¹ N. 294 della motivazione.

²² N. 288 e 289 della motivazione.

²³ N. 310-311 della motivazione.

²⁴ N. 287 della motivazione. In generale, sul tema del superiore interesse dei minori, con riferimento anche alla giurisprudenza italiana, cfr. E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Franco Angeli, Milano, 2016.

piccoli siano strumentalizzati a beneficio di quelli degli adulti²⁵. Ciò è particolarmente evidente nella materia delle vaccinazioni obbligatorie, nella quale il *best interest* dei bambini può prestarsi a diventare un alibi per giustificare una scelta, compiuta dai genitori, che è basata su convinzioni personali e non su evidenze scientifiche.

Appellandosi all'art. 2 del Protocollo n. 1 Allegato alla Convenzione, i ricorrenti sostenevano che l'obbligo vaccinale, oltre a violare l'art. 8, costituisse un'indebita interferenza nel loro diritto a educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche. La tutela del bene superiore dei minori costituisce però un limite anche alla libertà di educazione dei genitori, e la Corte ha ritenuto di non esaminare separatamente la questione: stabilito che le vaccinazioni sono nel *best interest* dei bambini, le scelte dei genitori trovano in esso un limite. Questa pronuncia si colloca dunque in una linea giurisprudenziale consolidata secondo la quale, in caso di scelte dei genitori che possono costituire un rischio per la salute dei figli, lo Stato possa e anzi debba intervenire allo scopo di tutelare il *best interest* dei minori²⁶.

3. Vaccini obbligatori, libertà religiosa e obiezione di coscienza

I ricorrenti hanno chiesto alla Corte di valutare la compatibilità dell'obbligo vaccinale anche rispetto all'art. 9 della Convenzione Europea, poiché affermavano che si fosse verificata una violazione della loro libertà di pensiero, coscienza e religione²⁷.

È opportuno soffermarsi sui motivi adottati dai ricorrenti a supporto della loro richiesta: emerge in maniera chiara che la loro contrarietà ai vaccini non era stata determinata dall'adesione a un particolare credo religioso, quanto piuttosto fosse il frutto di una convinzione personale interpretata come un imperativo della coscienza. Convinti della dannosità delle vaccinazioni, si erano rifiutati di sottoporre i loro figli a una pratica a loro giudizio pericolosa, e avevano chiesto che venisse loro

²⁵ Cfr. J. LONG, *Il principio dei best interests e la tutela dei minori*, in M. BUFFA – M.C. CIVININI (a cura di), *La Corte di Strasburgo*, Gli Speciali di Questione Giustizia, 2019, 417-418 (www.questionegiustizia.it).

²⁶ Sulla libertà di educazione come espressione della libertà religiosa, cfr. G. DALLA TORRE – P. LILLO – G.M. SALVATI (a cura di), *Educazione e religione*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011. Cfr. inoltre, M.L. LO GIACCO, *Il superiore interesse del bambino come limite alla libertà religiosa dei genitori*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2019, vol. 171, n. 4, 782-786.

²⁷ Sulla giurisprudenza della Corte Europea in materia di libertà religiosa cfr., per tutti, M. TOSCANO, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Itinerari giurisprudenziali*, Edizioni ETS, Pisa, 2018.

ricosciuto il diritto all'obiezione di coscienza secolare. Si tratta, sottolinea la Corte, della prima volta che la giurisprudenza di Strasburgo valuta l'applicabilità dell'art. 9 a questo particolare tipo di convinzione²⁸.

Nel decidere in merito a questa richiesta, la Corte costituzionale ceca aveva affermato che in uno Stato laico la richiesta di un'obiezione di coscienza per motivi secolari deve essere valutata alla luce dei medesimi principi che regolano l'obiezione di coscienza per motivi religiosi. Trasferendo questo ragionamento alla materia delle vaccinazioni, la stessa giurisprudenza ha ammesso la possibilità che, in casi del tutto eccezionali, si prevedano eccezioni all'obbligo vaccinale a favore di persone che per motivi religiosi manifestino una contrarietà ad esso, e quindi pure a favore di coloro che, per convinzioni proprie, non intendano sottoporre se stessi o i propri figli alle vaccinazioni. Si tratterebbe, però, di casi assolutamente eccezionali, poiché non sarebbe possibile applicare l'esenzione a interi gruppi religiosi o a un numero indeterminato di persone che condividano tali convinzioni²⁹.

Le esenzioni dalle vaccinazioni obbligatorie sono consentite in alcuni ordinamenti, per esempio in quello statunitense, sia per motivi religiosi, sia in qualche caso per motivi filosofici o ideologici. Negli U.S.A. vi sono gruppi religiosi che invitano i propri fedeli ad approfittare delle esenzioni, perché credono che le malattie possano essere evitate, o curate, affidandosi esclusivamente alla preghiera e confidando nel potere taumaturgico della divinità. Altre religioni sono diffidenti non verso i vaccini in generale, ma nei confronti di alcune tipologie di preparati che potrebbero contenere sostanze proibite dalla legge religiosa. È il caso dei prodotti in cui sono presenti sostanze derivate dai suini, il cui consumo è considerato illecito sia dal diritto ebraico, sia dal diritto islamico, o di quelli ricavati utilizzando cellule di provenienza abortiva, quindi secondo un procedimento che potrebbe essere considerato immorale dalla dottrina cattolica³⁰.

²⁸ N. 331 della motivazione. La Corte aggiunge che la Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo aveva brevemente, e per inciso, trattato la questione nella decisione del 15 gennaio 1998, *Boffa and 13 others v. San Marino*.

²⁹ La sentenza della Corte costituzionale ceca del 22 dicembre 2015 è riportata al n. 93 della motivazione. Sull'obiezione di coscienza ai vaccini obbligatori come esempio di una "concezione soggettivista" dell'obiezione di coscienza cfr. F. BIONDO, *Obiezione di coscienza e vulnerabilità. Il lato oscuro dei movimenti di resistenza alle vaccinazioni obbligatorie*, in *Ragion pratica*, 2019, n. 52, 169-183.

³⁰ Cfr. M.L. LO GIACCO, *Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza*, cit., 44-54. Cfr. inoltre S. ROSSI, *Lezioni americane. Il bilanciamento tra interesse della collettività e autonomia individuale in materia di vaccini*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2018, 2, 749-784. Un documento della Pontificia accademia Pro Vita del 5 giugno 2005, dal titolo "Riflessioni morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti" ha affermato il dovere dei genitori di far vaccinare in ogni caso i propri figli, in http://www.mednat.org/vaccini/produzione_vaccini-da-cellule_feti_umani_abortiti.pdf.

I ricorrenti del caso Vavříčka però, pur avendo invocato la violazione dell'art. 9 della Convenzione, non hanno dichiarato di appartenere a una confessione religiosa che vieti le vaccinazioni, quanto piuttosto hanno chiesto che le loro opinioni sulla dannosità di alcuni vaccini per la salute dei bambini venissero considerate come espressione della “libertà di pensiero, di coscienza e di religione”. Se però talune convinzioni in questa materia, slegate come sono dalle evidenze scientifiche, appaiono come vere e proprie manifestazioni di fede in teorie talvolta stravaganti, spesso complottistiche, come ha sottolineato il governo ceco, intervenuto nel giudizio davanti alla Corte di Strasburgo, tuttavia è difficile ricomprendere tali teorie nella definizione di religione secondo l'art. 9.

Si affronta, sia pure per inciso, la grande questione dell'individuazione della nozione di religione, o di credo, che non è di semplice definizione, soprattutto in sistemi giuridici caratterizzati da un marcato pluralismo culturale³¹. Nel caso delle teorie anti-vaccinistiche, la Corte Europea ha escluso che possano essere considerate come espressione di una fede religiosa e ha osservato che, pur avendo le parti invocato la protezione prevista dall'art. 9 della Convenzione, nel loro ricorso non vi era alcuna prova che si trattasse di una richiesta religiosamente ispirata. Si trattava di verificare se l'obbligo vaccinale avesse effettivamente determinato una violazione della loro libertà di pensiero e di coscienza, che nel testo della Convenzione sono protette dalla stessa norma. Riprendendo il precedente *Boffa and others v. San Marino* della Commissione Europea dei diritti dell'uomo, la Corte ha affermato che l'art. 9 non può essere interpretato come una garanzia assoluta del diritto di comportarsi nella sfera pubblica secondo le proprie convinzioni personali. In particolar modo, le leggi che prevedono l'obbligo vaccinale rispettano il criterio della neutralità, poiché le vaccinazioni obbligatorie sono tali per tutti, indipendentemente dalla fede religiosa professata o dalle convinzioni personali. La Corte conclude perciò escludendo che vi sia stata una violazione dell'art. 9 della Convenzione: “Le opinioni personali contrarie alle vaccinazioni non sono tali da

³¹ Sulla definizione del concetto di religione cfr. i contributi raccolti in P. CONSORTI (a cura di), *The Meaning of 'Religion' in Multicultural Societies Law*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 39/2017, 1-193. Cfr. inoltre M.L. LO GIACCO, *Hidden meanings of the words "religion" and "religious" in the legal discourse*, in *Semiotica*, 2016, n. 209, 341-355. Recentemente la giurisprudenza inglese ha ritenuto di considerare il veganismo alla stregua di un convincimento religioso: cfr. F. COLOMBO, *Oltre il pluralismo religioso. Il veganismo come convincimento di coscienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 18/2020, 27-50.

costituire una convinzione o una credenza che abbia sufficiente forza, serietà, coesione e importanza tale da attrarre le garanzie previste dall'articolo 9³².

Del resto, nel riconoscere un diritto all'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare obbligatorio³³, la Gran Camera di Strasburgo ha stabilito che il conflitto tra quanto previsto dalla legge e quanto dettato dalla coscienza personale deve essere causato dalla necessità di obbedire a una fede religiosa, o a un'altra fede, che abbia i caratteri dell'obbligatorietà, della serietà, della coerenza e rilevanza, tali da attrarre tale convinzione nell'alveo della tutela approntata dall'art. 9 della Convenzione Europea. Proprio la mancanza di queste caratteristiche ha fatto escludere che la contrarietà personale, per motivi ideologici, alle vaccinazioni obbligatorie potesse costituire un legittimo motivo di obiezione di coscienza secolare.

Non possiamo ovviamente sapere quale sarebbe stata la decisione della Corte se i ricorrenti avessero giustificato la propria richiesta di obiezione di coscienza con la sincera adesione ad una religione contraria alle vaccinazioni. Tuttavia, alcune delle affermazioni contenute nella sentenza, forse suscitate dal periodo particolare che l'Europa sta vivendo a causa della pandemia, farebbero escludere che una tale obiezione, simile alle *religious exemptions* previste dall'ordinamento statunitense, possa essere riconosciuta³⁴. Come abbiamo visto, infatti, i giudici di Strasburgo sottolineano il carattere generale e neutrale delle leggi che stabiliscono l'obbligo vaccinale, che non ammettono deroghe per motivi religiosi o di coscienza, nonché il valore etico e morale di provvedimenti che hanno il fine di tutelare la salute pubblica in generale, e in particolare di proteggere le persone più fragili, cioè coloro che per motivi di salute non possono essere vaccinati. A queste finalità va aggiunta la necessità che gli Stati possano perseguire senza ostacoli le loro politiche di prevenzione sanitaria, dirette a realizzare e conservare la cd. immunità di gregge, a protezione della collettività.

Negli ultimi mesi, le religioni hanno condiviso lo sforzo delle autorità statali nel contrasto della pandemia, e hanno invitato i propri fedeli ad aderire alla campagna vaccinale contro la Sars-Cov-2.

³² N. 335 della motivazione.

³³ EHCR, G.C., *Bayatyan v. Armenia*, 7 luglio 2011. Per un commento alla sentenza, cfr. N. HERVIEU, *Liberté de religion (Art. 9 CEDH): Reconnaissance conventionnelle du droit à l'objection de conscience*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2011, 1-11.

³⁴ È da notare che a maggio del 2020 l'associazione degli avvocati di New York ha pubblicato un comunicato con il quale chiedeva che fosse obbligatorio, una volta disponibile, il vaccino anti-Covid-19, escludendo qualsiasi esenzione per motivi religiosi, filosofici o personali. Cfr. il documento in <https://diresom.net/2020/05/29/state-bar-group-calls-for-mandatory-covid-19-vaccinations-regardless-of-objections/>

Alcuni importanti leaders religiosi hanno ricevuto il vaccino: agli inizi di febbraio fonti vaticane hanno reso noto che Papa Francesco, insieme al papa emerito, era stato immunizzato. In un'intervista rilasciata a un telegiornale italiano, il Papa ha definito la vaccinazione come "un'azione etica"³⁵. Il 6 marzo 2021 le agenzie di stampa hanno diffuso le immagini del Dalai Lama che si sottoponeva alla vaccinazione anti-covid e contestualmente lanciava un appello ai fedeli a essere coraggiosi e a seguire il suo esempio³⁶. Le autorità confessionali sono anche intervenute, quando necessario, per affermare la compatibilità dei vaccini anti-Covid19 con le norme religiose. La cattolica Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato un documento dal titolo "*Note sulla moralità dell'uso di alcuni vaccini anti-Covid-19*"³⁷, con il quale ha dichiarato la liceità morale dell'utilizzo dei vaccini contro la Sars-Cov-2, anche se eventualmente prodotti utilizzando linee cellulari provenienti da feti abortiti. Negli stessi giorni, una *fatwa* del Consiglio Islamico degli Emirati Arabi Uniti ha affermato la conformità dei vaccini anti-Covid alle regole alimentari del diritto islamico³⁸. All'inizio del mese di Ramadan 2021, periodo durante il quale i fedeli musulmani dall'alba al tramonto si astengono dall'ingerire qualsiasi cibo o sostanza, il consiglio degli ulema indonesiano ha dichiarato che la vaccinazione non interrompe il digiuno e ha invitato a proseguirla³⁹; lo stesso hanno fatto il *Council of european muslims*⁴⁰ e il Presidente delle due sacre moschee in Arabia Saudita⁴¹.

La posizione chiara che le autorità religiose hanno mostrato a favore dei vaccini contro la Covid-19 mostra come la collaborazione tra ordinamenti statali e ordinamenti religiosi possa aiutare a diffondere nella popolazione un atteggiamento di fiducia nei confronti delle vaccinazioni; inoltre, i

³⁵ Cfr. l'intervista di papa Francesco al TG5, del 10 gennaio 2021. Aveva aggiunto: "perché ti giochi tu la salute, ti giochi la vita, ma anche giochi la vita degli altri". Una sintesi dell'intervista in

<https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-01/papa-francesco-intervista-canale-5-usa-pandemia.html> (visitato il 23 aprile 2021).

³⁶ Il video in <https://video.corriere.it/esteri/coronavirus-dalai-lama-si-vaccina-lancia-appello-molto-utile-siate-coraggiosi/01af08c0-7e93-11eb-a1f6-6ee7bf0dab9f> (visitato il 23 aprile 2021).

³⁷ Nota del 21 dicembre 2020, in

<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/21/0681/01591.html#it> (visitato il 23 aprile 2021).

³⁸ La notizia, del 23 dicembre 2020, è reperibile sul sito www.diresom.net

³⁹ In http://www.xinhuanet.com/english/2021-04/22/c_139898931.htm (visitato il 23 aprile 2021).

⁴⁰ Cfr. La dichiarazione in <http://eumuslims.org/en/media-centre/news/uk-muslims-urged-get-covid-19-jab-during-ramadan> (visitato il 23 aprile 2021)

⁴¹ Cfr. S.N. ALI – W. HANIF – K. PATEL – K. KHUNTI, *Ramadan and Covid-19 vaccine hesitancy – a call for action*, in www.thelancet.com, 17 aprile 2021, vol. 397, 1443-1444.

documenti confessionali che raccomandano l'uso dei vaccini privano di un fondamento giuridico le pretese di riconoscimento di un'esenzione religiosamente motivata.

In conclusione, la decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso *Vavříčka*, dichiarando che le posizioni no-vax hanno la natura di opinioni prive dei caratteri della cogenza, serietà, importanza e forza e dunque non sono riconducibili nell'alveo della tutela approntata dall'art. 9 della Convenzione, conferma la legittimità delle legislazioni nazionali che impongano l'obbligo vaccinale come misura necessaria per la tutela della salute pubblica. Tale decisione appare condivisibile. Nel caso specifico, poiché si trattava di valutare la legittimità del rifiuto opposto dai genitori alle vaccinazioni previste come obbligatorie per i propri figli, la Corte ha ritenuto preminente il diritto alla salute dei minori e della collettività rispetto al diritto alla tutela della vita privata e familiare. D'altronde, anche se i giudici di Strasburgo avessero riconosciuto un valore di opzione di coscienza alle opinioni contrarie alle vaccinazioni, l'art. 9 della Convenzione stabilisce che la libertà di manifestare il proprio credo possa essere oggetto di restrizioni stabilite dalla legge, se esse, ed è questo il caso delle leggi che impongono l'obbligo vaccinale, costituiscono "misure necessarie, in una società democratica" alla protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui.